




Comune di
BERNAREGGIO



Piano Regolatore Cimiteriale
Norme Tecniche di Attuazione



Comune di Bernareggio

Dott. Gianluca Piazza	[Sindaco]
Dott.ssa Emanuela Seghizzi	[Segretario comunale]
Dott.ssa Angelina Marcella	[Assessore al bilancio, alla pianificazione e territorio]

Ufficio di Piano

Arch. Claudio Vergani	[Responsabile]
Arch. Stefania De Melgazzi	
Arch. Marta Picchi	
Arch. Elena Colombo	
Geom. Nicole Gandolfi	

Centro Studi PIM

Dott. Franco Sacchi	[Direttore Responsabile]
Arch. Cristina Alinovi	[Capo Progetto]
Pt. Francesca Bugnoni	[Consulente esterno]
Dott. Pt. Nicole Ottavia Bacchetta	[Consulente esterno]

Dicembre 2023, gennaio 2024, luglio 2025
IST_29_22_ELA_TE81

Sommario

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE	1
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE	1
ART. 1 - GENERALITÀ.....	4
ART. 2 - ELABORATI CARTOGRAFICI DEL PIANO REGOLATORE CIMITERIALE [PRC].....	4
ART. 3 - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE [PRC]	4
ART. 4 - FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE.....	5
ART. 5 - INTERVENTI EDILIZIE E MODALITÀ DI ATTUAZIONE.....	5
ART. 6 - PRESCRIZIONI PER NUOVI MANUFATTI.....	7
ART. 7 – OSSARIO E CINERARIO COMUNE	7
ART. 8 – AREE DA UTILIZZARE IN CASO DI CATASTROFE O CALAMITÀ.....	8
ART. 9 - REPARTI PER DEFUNTI DI ALTRE RELIGIONI	8
ART. 10 - MATERIALE ARTISTICO DISMESSO	8
ART. 11 - AREE VERDI.....	8
ART. 12 - REGOLE PER GLI SPAZI APERTI E DOTAZIONI DEI PARCHEGGI	8
ART. 13 - MAGAZZINI, DEPOSITI E AMBIENTI DI SERVIZIO	9
ART. 14 - AREE PER IMPRESE	9
ART. 15 – AGGIORNAMENTO DEL PIANO REGOLATORE CIMITERIALE [PRC]	9
ART. 16 - REALIZZAZIONE PER FASI DELLE PREVISIONI DI PRC	9
ART. 17 - NORME DI RIFERIMENTO	10

art. 1 - Generalità

1. Le presenti Norme Tecniche di Attuazione (NTA) normano il Piano Regolatore Cimiteriale e si riferiscono alla struttura cimiteriale esistente, individuata e perimetrata nel Piano di Governo del Territorio e a ogni sua possibile modifica, completamento e ampliamento.
2. Il Piano Regolatore Cimiteriale è redatto in conformità con le normative regionali e nazionali vigenti ed in particolare con le disposizioni in materia cimiteriale della regione Lombardia contenute nel "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità" LR n. 33 del 30 dicembre 2009, con le disposizioni attuative in materia di attività funebri e cimiteriali indicate dal Regolamento Regionale n. 4 del 14 giugno 2022.
3. Le variazioni e progetti difformi dovranno prevedere una variante al Piano Regolatore Cimiteriale (PRC) stesso.

art. 2 - Elaborati cartografici del Piano Regolatore Cimiteriale [PRC]

1. Il Piano Cimiteriale è supportato da rilievi della struttura cimiteriale che viene rappresentata e normata dai seguenti elaborati:
 - Tavola n. PRC.01– Inquadramento territoriale delle attrezzature cimiteriali, sc. 1:5.000
 - Tavola n. PRC.02 – Cimitero via Gramsci. Fascia di rispetto cimiteriale, sc. 1:500
 - Tavola n. PRC.03 – Cimitero via Gramsci. Stato di fatto, sc. 1:500
 - Tavola n. PRC.04 – Cimitero via Gramsci. PRC 2006 - Proposta di classificazione zone cimiteriali, sc. 1:500
2. Le tavole dal numero 1 alla 3 hanno valore ricognitivo, mentre la tavola n. 4 è di previsione e prescrittiva.

art. 3 - Piano Regolatore Cimiteriale [PRC]

1. Il Piano Regolatore Cimiteriale [PRC] è redatto in conformità con le normative regionali e nazionali vigenti ed in particolare con le disposizioni in materia cimiteriale della Regione Lombardia contenute nel "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità" 33 del 30 dicembre 2009 modificato dalla LR n. 4 del 4 marzo 2019, con le disposizioni attuative in materia di attività funebri e cimiteriali indicate dal Regolamento Regionale n. 4 del 14 giugno 2022.
2. Il Piano Regolatore Cimiteriale [PRC], si applica al cimitero presente sul territorio comunale di Bernareggio in via Gramsci.
3. Il Piano Regolatore Cimiteriale ha validità decennale ed è soggetto a revisioni ogni qualvolta si registrino variazioni rilevanti degli elementi presi in esame per formare il Piano.
4. I progetti da realizzarsi nelle aree cimiteriali e nella fascia di rispetto devono conformarsi al Piano Regolatore Cimiteriale. Le variazioni e progetti difformi dovranno prevedere una variante al Piano Regolatore Cimiteriale stesso.

5. Le aree cimiteriali sono soggette al vincolo definito dal “Codice dei beni culturali e del paesaggio” D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004.
6. Il Piano Regolatore Cimiteriale individua l’area cimiteriale con il suo perimetro entro cui si svolgono le attività di sepoltura e la relativa fascia di rispetto.
7. Ai sensi dell’art. 75 della LR 33 del 30 dicembre 2009 in combinato disposto con l’art 17 del Regolamento regionale 14 giugno 2022 n. 4 per le nuove concessioni i termini temporali per le nuove inumazioni è di 10 anni.
8. Per quanto non previsto al presente comma si rimanda al Regolamento di Polizia Cimiteriale comunale.

art. 4 - Fascia di Rispetto cimiteriale

1. La fascia di rispetto cimiteriale (o zona di rispetto) è disciplinata dal RD 27.07.1934 n. 1265 all’art. 338 e dal DPR 10.08.1990 n.285 e viene riportata nell’elaborato cartografico di cui all’art. 2 delle presenti NTA nella Tavola n. PRC.02 – Cimitero via Gramsci. Fascia di rispetto cimiteriale, sc. 1:500
2. L’ampiezza della fascia di rispetto, risulta essere variata rispetto a quella individuata nel Piano Regolatore Generale adottato con Del. del C.C. n.8 del 12/03/1993. La Deliberazione del Consiglio Comunale n.40 del 21/04/1994 - Deroga fascia di rispetto cimiteriale - riduzione ha proposto la modifica della fascia di rispetto cimiteriale successivamente approvata con la Del. del CC n.53 del 26/05/1994 e con la Deliberazione n.969 del 13/07/1994 dell’USSL con espressione del parere di competenza.
Il PRC recepisce l’ampiezza della fascia di rispetto del cimitero di via Gramsci pari a 50 mt per lato nella “Tavola PRC.02 – Cimitero via Gramsci. Fascia di rispetto cimiteriale”.
3. All’interno della zona di rispetto è possibile realizzare solamente opere di urbanizzazione primaria, aree a verde, parcheggi a raso e relativa viabilità nonché servizi connessi all’attività cimiteriale che siano compatibili con il decoro e la riservatezza del luogo.

art. 5 - Interventi edilizie e modalità di attuazione

1. All’interno dell’area cimiteriale per tutti gli edifici esistenti sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia ai sensi del DPR 380/01.
2. Gli interventi edilizi dovranno essere conformi alla classificazione delle zone cimiteriale definite nella tavola n. PRC.04 “Proposta di classificazione zone cimiteriali”, in scala 1:500, del presente PRC.
3. Gli interventi di nuova costruzione potranno essere realizzati conformemente alle indicazioni della Fattibilità Geologica prevista dalla normativa vigente e parte integrante del PGT vigente. In tale sede dovranno essere eseguiti gli studi di natura geotecnica, sulla natura fisico- chimica del terreno ed acquisite le conoscenze sulle falde acquifere presenti, contenuti nella nell’Allegato II del RR n. 4/2022.
4. Il PRC viene attuato mediante:

- il conforme uso delle aree, dei campi e delle costruzioni esistenti;
 - l'elaborazione di singoli progetti, secondo i disposti del decreto legislativo 163/2006 e ss.mm.;
 - la conforme realizzazione di nuovi interventi edilizi sia da parte pubblica che privata su terreni in concessione. Sarà oggetto di specifici progetti la realizzazione degli eventuali ampliamenti dei cimiteri esistenti indicata dal PRC; in tale sede dovranno essere eseguiti gli studi sulla natura fisico- chimica del terreno ed acquisite le conoscenze sulle falde acquifere presenti contenute nella nell'Allegato n. II della RR n. 4 del 6/2022;
 - la bonifica dei suoli non idonei all'inumazione, preliminarmente ad ogni intervento, in base alle risultanze della caratterizzazione geologica, idrogeologica e litotecnica;
 - la realizzazione pubblica di infrastrutture e servizi;
 - l'attuazione di regolari e programmate operazioni atte a garantire le rotazioni di legge;
 - l'attuazione di specifici interventi di valorizzazione degli immobili esistenti nonché di risanamento e di adeguamento funzionale;
 - il mantenimento e l'arricchimento del verde e del patrimonio arboreo tenendo anche presente quanto previsto "Regolamento d'uso e tutela del verde pubblico e privato", approvato con Deliberazione del C.C. n. 5 del 13 febbraio 2019 ed eventuali suoi aggiornamenti successivi;
 - l'esecuzione di adeguate e puntuali opere manutentive su aree e costruzioni da parte del Comune e dei privati secondo le rispettive competenze;
 - l'applicazione, in merito ai rifiuti derivanti da esumazioni e tumulazioni nonché altre tipologie di rifiuti cimiteriali, delle specifiche disposizioni del DPR 254/03 alle quali l'art. 227 lettera B del DLgs 156/06 e smi rinvia.
5. Il PRC individua un "campo di riqualificazione urbanistica" con l'obiettivo di razionalizzare e mettere a norma le sepolture attraverso anche interventi di ristrutturazione urbanistica. Sono lavori di ristrutturazione urbanistica le opere di cui alla lettera alla lettera f) dell'art. 27 "Definizione degli interventi edilizi" dalla Legge Regionale 12 del 11.03.2005 e s.m.i. In particolare in ambito cimiteriale, si considerano come tali gli interventi su manufatti incongrui, mediante il rifacimento, anche con altro uso, la ricostruzione, e lo spostamento di sepolture secondo le prescrizioni delle seguenti norme e della cartografia di Piano.
6. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono di competenza del Comune, sui manufatti e nelle aree indicate nella tavola PRC.04. I progetti pubblici di ristrutturazione urbanistica possono essere attuati, fatti salvi i diritti di terzi, a decadenza delle concessioni d'uso. Tali progetti possono prevedere usi e volumi diversi da quelli in essere e la riedificazione di nuove costruzioni diverse per sagoma e volume. I manufatti privati a tomba familiare devono essere ricostruiti nel rispetto delle indicazioni volumetriche e tipologiche prescritte. È ammessa la realizzazione del manufatto in posizione diversa da quella originaria.
7. Eventuali ampliamenti dei cimiteri esistenti dovranno essere dotati di idonea e resistente recinzione di altezza non inferiore a 2 metri dal piano di campagna.

8. Per le parti di nuova costruzione e per gli adeguamenti impiantistici deve essere promossa l'efficienza energetica anche con energie rinnovabili, attenendosi alle vigenti norme relative al risparmio energetico.

art. 6 - Prescrizioni per nuovi manufatti

1. Gli interventi edilizi da prevedere all'interno dell'area cimiteriale devono sottostare alle seguenti prescrizioni.
2. Ogni nuovo singolo manufatto (tomba cappella edicola) non potrà avere un'altezza superiore ai manufatti esistenti e dovranno adeguarsi all'altezza dei limitrofi.
1. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica devono mantenere una coerenza morfologica e tipologica con l'ambito circostante, ricercato anche in termini di riqualificazione dell'ambiente cimiteriale, e non possono prevedere aumenti di volume del costruito.
2. Nuove costruzioni per colombari/loculi e cellette, se costruite in continuità con le esistenti dovranno avere una conformazione coerente. Colombari e cellette potranno essere organizzati su più file sovrapposte e comunque, di norma, non più alte di 4 livelli per colombari e 8/9 per le nicchie/cellette.
3. Le strutture edilizie dei manufatti destinati a colombari/loculi e nicchie/cellette, anche se formati da elementi prefabbricati, devono rispondere ai requisiti di qualsiasi struttura edilizia anche con riferimento alle norme antisismiche.
4. Le pareti dei loculi orizzontali e verticali devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi e gas e devono presentare tali caratteri durevoli nel tempo.
5. I piani di appoggio dei feretri nei loculi e cellette devono essere inclinati verso l'interno in modo da eliminare eventuali sversamenti sul fronte.
6. I tumuli dovranno avere una chiusura realizzata con elementi in pietra naturale o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità e durabilità, con spessori o struttura atti ad assicurare adeguata resistenza meccanica e sigillati in modo da essere a tenuta ermetica.
7. È vietato avere accesso alle sepolture in cappelle ed edicole private dall'esterno dell'area cimiteriale.

art. 7 – Ossario e cinerario comune

1. Nell'ossario e cinerario comune devono essere raccolte le ossa che si rinvergono in area cimiteriale o altrove nonché in occasione delle esumazioni ordinarie secondo indicazioni di cui all' art. 22 e Allegato n. 3 del RR n. 4 del 14 giugno 2022, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierele per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione.
2. L'ossario e cinerario comune esistenti sono confermati dal Piano Regolatore Cimiteriale (PRC).

art. 8 – Aree da utilizzare in caso di catastrofe o calamità

1. L'area espressamente riservata allo scopo dal Piano Regolatore Cimiteriale saranno mantenute a prato; potranno essere messi a dimora anche arbusti purché di limitate dimensioni e facilmente rimuovibili in caso di necessità.

art. 9 - Reparti per defunti di altre religioni

1. Il PRC prevede un'area dedicata, nel campo I, all'inumazione per altre comunità religiose ovvero per fedeli di altre religioni.

art. 10 - Materiale artistico dismesso

1. I monumenti sepolcrali dismessi a seguito di operazioni di estumulazione e/o parti di essi e/o accessori, non reclamati e/o non ritirati durante le operazioni stesse, verranno conservati per il periodo di un anno con manleva di custodia. Successivamente entreranno a far parte del patrimonio mobile disponibile del Comune di Bernareggio.

art. 11 - Aree verdi

1. Le aree verdi e piantumate interne all'area cimiteriale ed esterne nella zona di rispetto, devono essere tutelate e gli interventi di modifica alle sistemazioni esistenti, aventi rilevanza, dovranno essere comprese in un progetto di riassetto paesaggistico.
2. Per la messa a dimora di nuove specie arboree e arbustive, sia nell'area cimiteriale che nella fascia di rispetto, occorrerà fare ricorso a specie autoctone e della tradizione locale, con dimensione della chioma e dell'apparato radicale adeguate al contesto con riferimento Regolamento del Verde pubblico e privato vigente ed eventuali successive modifiche.

art. 12 - Regole per gli spazi aperti e dotazioni dei parcheggi

1. Tutti gli spazi aperti, i servizi e i punti di accesso, le dotazioni di parcheggio dovranno avere attenzione alle persone diversamente abili, eliminando tutte le barriere architettoniche anche ai sensi della normativa vigente.
3. Lo spazio aperto del Cimitero deve essere curato avendo una visione unitaria di insieme in modo da ottenere una elevata qualità dell'ambiente e la migliore fruibilità.
4. La pavimentazione deve essere idonea alla percorribilità dei cittadini con ridotta capacità motoria e alla non degradabilità per il passaggio dei mezzi meccanici di servizio.
5. Le dotazioni di parcheggio esistenti e di nuova previsione dovranno essere conformati alla migliore coerenza paesaggistica del luogo e attrezzati con la massima facilità di collegamento con l'ingresso dell'area cimiteriale.

art. 13 - Magazzini, depositi e ambienti di servizio

1. L'area destinata a magazzini, depositi e ambienti di servizio oggi esistenti viene individuata all'interno del Cimitero e adibita al soddisfacimento di necessità gestionali e manutentive comunali.
2. Nella stessa area è possibile l'adeguamento secondo necessità delle strutture esistenti.

art. 14 - Aree per imprese

1. Ad evitare disturbo e disordine nelle aree espressamente dedicate alle sepolture il Piano Regolatore Cimiteriale (PRC) è possibile delimitare, all'interno del parcheggio esterno esistente, una zona nella quale le imprese appaltatrici del comune che devono operare in ambito cimiteriale possono parcheggiare i mezzi di lavoro e depositare, in misura contenuta, i materiali.

art. 15 – Aggiornamento del Piano Regolatore Cimiteriale [PRC]

1. Il Piano Regolatore Cimiteriale recepisce le necessità del servizio nell'arco di almeno dieci anni. Tuttavia, il Comune è tenuto a revisionare il PRC almeno ogni 5 anni per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

Art. 16 - Realizzazione per fasi delle previsioni di PRC

2. Fermo restando quanto indicato ai precedenti articoli circa le modalità di attuazione del Piano Regolatore Cimiteriale, la realizzazione delle previsioni avverrà gradualmente, nell'arco dei 10 anni di validità dello strumento, salvo diverse valutazioni che emergessero nell'ambito della verifica del PRC prevista per legge.
3. In tale gradualità rientrano in particolare quelle sostituzioni e quegli spostamenti decisi per un più ordinato e razionale utilizzo degli spazi.
4. Gradualmente, ma si auspica con regolarità e continuità, dovrebbero essere eseguite a scadenza esumazioni ed estumulazioni per garantire avvicendamenti e rotazioni soprattutto nei campi comuni e nei colombari. Per un reale riutilizzo dei loculi estumulazione e ripristino murario dovrebbero avvenire a blocchi, in sequenza e con un certo sincronismo.
5. La realizzazione delle opere di sistemazione generale e del verde può avvenire gradualmente per quanto eseguibile all'interno degli appalti manutentivi annuali e all'interno delle competenze attribuiti alle squadre operai appositamente individuati per la cura e gestione dei due cimiteri.
6. Per interventi straordinari la programmazione non può che avvenire sulla base delle specifiche urgenze nell'ambito dei Programmi triennali e annuali di Opere Pubbliche ovvero con specifiche decisioni.

art. 17 - Norme di riferimento

1. Per quanto non previsto nelle presenti NTA occorre fare riferimento alla vigente legislazione e in particolare al RD 27.07.1934 n. 1265 Testo Unico Leggi Sanitarie, al DPR 10.08.1990 n.285 Nuovo Regolamento Polizia Mortuaria, alla LR n. 33 del 30 dicembre 2009 Testo Unico delle Leggi Regionali in Materia di Sanità, dal RR n. 4 del 14 giugno 2022.